SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 marzo 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 50

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketoprofene Sale di Lisina Actavis» *(10A02805)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketoprofene Sale di Lisina EG» *(10A02806)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketoprofene Sale di Lisina Epifarma» *(10A02807)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketoprofene Sale di Lisina FG» *(10A02808)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketoprofene Sale di Lisina Ipso Pharma» *(10A02809)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketoprofene Sale di Lisina Pharmeg» *(10A02810)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketoprofene Sale di Lisina IG Farmaceutici» *(10A02811)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kelis» *(10A02812)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Terazosina CT» *(10A02813)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Terazosina Get» *(10A02814)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Mirtazapina Actavis» *(10A02815)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Venlafaxina Sandoz» *(10A02816)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Sertralina EG» *(10A02817)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Venlafaxina Hexal» *(10A02818)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Sertralina Hexal» *(10A02819)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Gadovist» *(10A02820)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Gadovist» *(10A02821)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Brimonidina Tubilux Pharma» *(10A02822)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Simvastatina Winthrop» *(10A02823)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Edronax» *(10A02824)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Davedax» *(10A02825)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Levonelle» *(10A02826)*
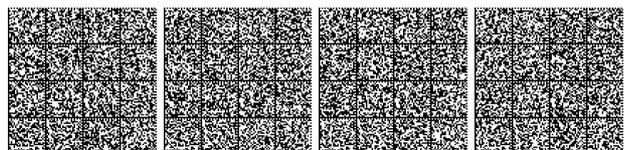
Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Adenoscan» *(10A02827)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Oxycontin» *(10A02828)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Duosol» *(10A02829)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Novynette» *(10A02830)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 51

Ministero degli affari esteri

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (tabella n. 1) nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (tabella n. 2). *(10A01340)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento al sig. Jesper Berth, delle qualifiche professionali estere, abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO
PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo sport quale struttura di supporto al Sottosegretario di Stato delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 di conferimento dell'incarico di Capo dell'Ufficio per lo sport, all'avv. Fulvia Beatrice, in corso di registrazione presso la Corte dei conti;

Ritenuto necessario garantire la continuità dell'azione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Jesper Berth nato a Nyborg (Danimarca) il 17 aprile 1973, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Danimarca in data 1° dicembre 2000, ai fini dell'esercizio in Italia della professione;

Considerato il parere espresso nella seduta del giorno 16 febbraio 2005 dalla Conferenza di servizi, che ha ritenuto di dover subordinare il riconoscimento del titolo professionale al superamento di una misura compensativa;

Considerato che la predetta prova è stata superata in data 14 dicembre 2009 come risulta dalla documentazione prodotta dal Collegio nazionale dei maestri di sci italiani;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Danimarca in data 1° dicembre 2000 dal sig. Jesper Berth, nato a Nyborg (Danimarca), il 17 aprile 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione.

Art. 2.

Il sig. Jesper Berth è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione prescelta per lo svolgimento dell'attività professionale.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2010

Il capo dell'ufficio: BEATRICE

10A02897
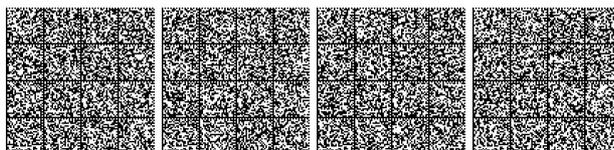
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bujac Inga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Bujac Inga, nata a Chisinau (Repubblica Moldova) il 10 novembre 1977, cittadina moldova, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Avocat» di cui è in possesso, conseguito nella Repubblica Moldova ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licentiat su drept in profilul Iuridica specializarea drept», conseguito presso l'«Universitarea de Stat diu Moldova» in data 30 giugno 1999;

Considerato che è l'istante è in possesso della «Licenta» n. 00295, rilasciata dal «Ministerul Justitiei» in data 23 maggio 2008;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 4 dicembre 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti al possesso del titolo di soggiorno;

Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bujac Inga, nata a Chisinau (Repubblica Moldova) il 10 novembre 1977, cittadina moldova, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.

Art. 3.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 4.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 febbraio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A02901
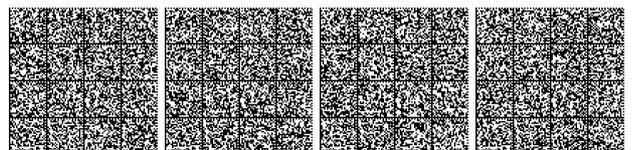
DECRETO 19 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Mitrof Aurelian Petrisor, di titolo di studio estero abilitante al'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Mitrof Aurelian Petrisor, nato a Galati (Romania) il 14 luglio 1976, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere, sez. A;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginer in profilul mecanic specializarea masini si echipamente termice» conseguito nella sessione giugno 1999 e del «Diploma de Master, specializarea managementul si gestiunea calitatii» nella sessione giugno 2001, entrambe presso l'«Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati»;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Preso atto che l'istante ha richiesto il riconoscimento sia per il settore industriale che per il settore civile-ambientale;

Ritenuto che non sussiste corrispondenza tra la formazione prodotta dall'istante e quella richiesta all'ingegnere italiano civile ambientale e che le differenze sono tali che non si possono colmare nemmeno con misure compensative e che pertanto la richiesta per tale settore non può essere accolta;

Ritenuto altresì che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Mitrof Aurelian Petrisor, nato a Galati (Romania) il 14 luglio 1976, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di ingegnere, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A, settore industriale e per l'esercizio della professione in Italia.

La domanda per il settore civile-ambientale, per i motivi su esposti, è rigettata.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di diciotto mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali): 1) Impianti elettrici; 2) impianti industriali e (solo orale): 3) impianti chimici; 4) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante, in un tirocinio di mesi diciotto.

Roma, 19 febbraio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'Ordine provinciale.

10A02902

DECRETO 19 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Da Deppo Giovanni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Da Deppo Giovanni nato a Montevideo (Uruguay) il 25 agosto 1955, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale uruguaiano di «Ingeniero» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingeniero industrial opcion electrica» conseguito presso l'«Universidad de la Republica» in data 18 febbraio 1988;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 29 gennaio 2010;

Visto il conforme parere scritto in atti depositato del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere sez. A, settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante in quanto sia la formazione che l'esperienza (che tra l'altro è descritta soltanto sul *curriculum vitae*) spaziano nei soli campi dell'elettricità e dell'energetica, e che risulta pertanto opportuno richiedere una misura compensativa;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Da Deppo Giovanni, nato a Montevideo (Uruguay) il 25 agosto 1955, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di ingegnere quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali): 1) tecnologia meccanica, 2) costruzioni di macchine, 3) impianti termoidraulici, e (solo orale): 4) impianti chimici, 5) impianti industriali, 6) deontologia e ordinamento professionale.

Roma, 19 febbraio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale per architettura tecnica e solo orale per ordinamento e deontologia professionale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.

10A02903
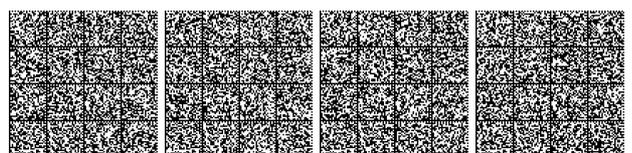
PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2010.

Modifica del P.D.G. 18 maggio 2007 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dall'ente pubblico Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «Arturo Carlo Jemolo», denominato organismo di conciliazione «Arturo Carlo Jemolo», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.D.G. 18 maggio 2007 con il quale l'organismo non autonomo costituito dall'ente pubblico Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «Arturo Carlo Jemolo», denominato organismo di conciliazione «Arturo Carlo Jemolo», con sede legale in Roma, viale Giulio Cesare n. 31, c.f. 96154600587, è stato iscritto al n. 7 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Vista la nota in data 21 maggio 2009 prot. m. dg DAG 11 giugno 2009 n.79431.E, integrata con le note 12 ottobre 2009 prot. m. dg DAG 22 ottobre 2009 n. 128906.E, 14 gennaio 2010 prot. m. dg DAG 20 gennaio 2010, n. 9319.E e 10 febbraio 2010 prot. m. dg DAG 10 febbraio 2010, n. 20932. E, con la quale l'avv. Carlo Sammarco nato ad Avellino il 23 luglio 1921, in qualità di legale rappresentante dell'ente pubblico Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «Arturo Carlo Jemolo», ha chiesto l'inserimento di 40 ulteriori conciliatori (in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

dott. Belardo Pietro nato a Roma il 15 giugno 1951;

avv. Berrocal Brigita Lily nata ad Orvieto il 22 agosto 1977;

avv. Bianco Alessandra nata a Nardò (Lecce) il 16 settembre 1974;

dott. Bonsera Anna nata a Firenze il 20 aprile 1979;

avv. Brindisi Leopoldo Francesco nato a Sicignano degli Alburni (Salerno) il 1° luglio 1964;

avv. Buonopane Edith nata a Renda (Cosenza) il 26 aprile 1952;

avv. Carbonara Gabriele nato a Roma il 26 novembre 1974;

dott. Carugno Letizia nata a Sora (Frosinone) il 28 novembre 1978;

avv. Cecchini Veronica nata a Civita Castellana (Viterbo) il 24 gennaio 1976,

dott. Ceccucci Barbara nata a Roma l'11 maggio 1980;

dott. Cenni Ilaria nata a Roma il 7 novembre 1978;

avv. Ciliberto Cristina nata a Lecco il 7 settembre 1979;

avv. Ciorra Davide nato a Formia (Latina) il 31 ottobre 1979;

avv. Civello Alessandra nata a Roma il 12 febbraio 1941;

dott. De Santis Cinzia nata a Terracina (Latina) il 18 aprile 1977;

dott. Di Cerbo Maria Grazia nata a Caserta il 1° dicembre 1978;

dott. Faticoni Alessandro nato a Sezze Romano (Latina) il 30 marzo 1967;

avv. Foschi Emanuele nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 29 luglio 1978;

dott. Freda Rocco nato ad Avellino il 21 giugno 1974;

avv. Funari Amedea nata a Roma il 9 marzo 1963;

dott. Gabrieli Carlo nato a Roma il 1° novembre 1974;

dott. Graci Giuseppina nata a Catania il 13 maggio 1981;

avv. Greco Andrea nato a Napoli il 27 gennaio 1973;

dott. Leoni Giulia nata a Velletri (Roma) il 12 gennaio 1984;

avv. Madeo Francesco nato a Rossano (Cosenza) il 6 novembre 1983;

dott. Marengo Federico nato a Roma il 5 dicembre 1971;

dott. Mariani Gabriele nato a Roma l'11 ottobre 1970;

dott. Morelli Michele nato a Roma il 3 marzo 1947;

avv. Poggioli Monica nata a Roma il 19 maggio 1956;

dott. Ronci Emanuela nata a Roma il 14 settembre 1979;

dott. Ronci Valentina nata a Palestrina (Roma) il 16 marzo 1976;

dott. Roperto Rosa nata a Roma il 10 gennaio 1976;

dott. Rosa Antonella nata a Roma il 26 aprile 1965;

avv. Santarelli Roberto nato a Roma il 14 febbraio 1928;

dott. Todaro Silvia nata a Roma il 31 gennaio 1965;

dott. Toschi Gianfranco nato a Roma il 19 giugno 1970;

avv. Valenti Vincenzo Angelo Maria nato a Roma il 21 febbraio 1971;

dott. Valerio Giovanni nato a Formia (Latina) il 12 marzo 1977;

dott. Vallorosi Francesca nata a Roma il 21 luglio 1973;

dott. Zotta Maria Teresa nata a Roma l'8 marzo 1969;

Dispone:

La modifica del P.D.G. 18 maggio 2007 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dall'ente pubblico Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «Arturo Carlo Jemolo», denominato organismo di conciliazione «Arturo Carlo Jemolo», con sede legale in Roma, viale Giulio Cesare n. 31, c.f. 96154600587, limitatamente al numero dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di quaranta ulteriori unità:

dott. Belardo Pietro nato a Roma il 15 giugno 1951, avv. Berrocal Brigita Lily nata ad Orvieto il 22 agosto 1977, avv. Bianco Alessandra nata a Nardò (Lecce) il 16 settembre 1974, dott. Bonsera Anna nata a Firenze il 20 aprile 1979, avv. Brindisi Leopoldo Francesco nato a Sicignano degli Alburni (Salerno) il 1º luglio 1964, avv. Buonopane Edith nata a Renda (Cosenza) il 26 aprile 1952, avv. Carbonara Gabriele nato a Roma il 26 novembre 1974, dott. Carugno Letizia nata a Sora (Frosinone) il 28 novembre 1978, avv. Cecchini Veronica nata a Civita Castellana (Viterbo) il 24 gennaio 1976, dott. Ceccucci Barbara nata a Roma l'11 maggio 1980, dott. Cenni Ilaria nata a Roma il 7 novembre 1978, avv. Ciliberto Cristina nata a Lecco il 7 settembre 1979, avv. Ciorra Davide nato a Formia (Latina) il 31 ottobre 1979, avv. Civello Alessandra nata a Roma il 12 febbraio 1941, dott. De Santis Cinzia nata a Terracina (Latina) il 18 aprile 1977, dott. Di Cerbo Maria Grazia nata a Caserta il 1° dicembre 1978, dott. Faticoni Alessandro nato a Sezze Romano (Latina) il 30 marzo 1967, avv. Foschi Emanuele nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 29 luglio 1978, dott. Freda Rocco nato ad Avellino il 21 giugno 1974, avv. Funari Amedea nata a Roma il 9 marzo 1963, dott. Gabrieli Carlo nato a Roma il 1° novembre 1974, dott. Graci Giuseppina nata a Catania il 13 maggio 1981, avv. Greco Andrea nato a Napoli il 27 gennaio 1973, dott. Leoni Giulia nata a Velletri (Roma) il 12 gennaio 1984, avv. Madeo Francesco nato a Rossano (Caserta) il 6 novembre 1983, dott. Marengo Federico nato a Roma il 5 dicembre 1971, dott. Mariani Gabriele nato a Roma l'11 ottobre 1970, dott. Morelli Michele nato a Roma il 3 marzo 1947, avv. Poggioli Monica nata a Roma il 19 maggio 1956, dott. Ronci Emanuela nata a Roma il 14 settembre 1979, dott. Ronci Valentina nata a Palestrina (Roma) il 16 marzo 1976, dott. Roperto Rosa nata a Roma il 10 gennaio 1976, dott. Rosa Antonella nata a Roma il 26 aprile 1965, avv. Santarelli Roberto nato a Roma il 14 febbraio 1928, dott. Todaro Silvia nata a Roma il 31 gennaio 1965, dott. Toschi Gianfranco nato a Roma il 19 giugno 1970, avv. Valenti Vincenzo Angelo Maria nato a Roma il 21 febbraio 1971, dott. Valerio Giovanni nato a Formia (Latina) l'12 marzo 1977, dott. Vallorosi Francesca nata a Roma il 21 luglio 1973, dott. Zotta Maria Teresa nata a Roma l'8 marzo 1969.

Resta ferma l'iscrizione al n. 7 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 15 febbraio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A02899

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2010.

Modifica dei PP.D.G. 10 maggio 2007 e 13 ottobre 2008 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «Aequitas A.D.R.», in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della Giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.D.G. 10 maggio 2007 e 13 ottobre 2008 con i quali l'associazione «Aequitas A.D.R.», con sede legale in Torino, via Pietro Micca n. 9, codice fiscale n. 97615820012, è stata iscritta al n. 5 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Vista l'istanza 3 dicembre 2009 prot. m. dg DAG 11 dicembre 2009 n. 154636.E con la quale l'avv. Antonio Caputo, nato a Ginestra (Potenza) il 12 ottobre 1949, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Aequitas A.D.R.», chiede l'inserimento di un ulteriore conciliatore (in via esclusiva) e comunica che, con la delibera dell'assemblea in data 26 novembre 2009, è stato designato il nuovo presidente della associazione nella persona dell'avv. Diego Comba, nato a Frossasco (Torino) il 3 marzo 1956;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

Che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

Che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per il conciliatore: avv. Diego Comba nato a Frossasco (Torino) il 3 marzo 1956;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.D.G. 10 maggio 2007 e 13 ottobre 2008 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «Aequitas A.D.R.», con sede legale in Torino, via Pietro Micca n. 9, codice fiscale n. 97615820012, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori e al legale rappresentante.

Dalla data del 26 novembre 2009 il legale rappresentante dell'associazione «Aequitas A.D.R.» deve intendersi l'avv. Diego Comba, nato a Frossasco (Torino) il 3 marzo 1956.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: avv. Diego Comba nato a Frossasco (Torino) il 3 marzo 1956.

Resta ferma l'iscrizione al n. 5 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 15 febbraio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A02900

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 dicembre 2009.

Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2010.

IL VICE MINISTRO

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante «Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni», convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, recante «Nuove norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni»;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva»;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Visto la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l' emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata.».

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» ed in particolare gli articoli 17, comma 8, e 24, commi 14 e 15;
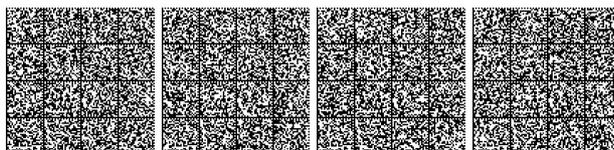
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli 32-*bis*, 32-*ter*, 32-*quater* e 32-*quinquies*, relativi alle competenze, alle funzioni, alla struttura e all'organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 2000)», e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 9, comma 14, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2002)».

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed in particolare l'art. 18;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «testo unico della Radiotelevisione» e, in particolare, l'art. 47, comma 3, che, nel dettare i principi sul finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, prevede che, «entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese»;

Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2007 - 2009, approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2007;

Viste la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 2005, e la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2005, n. 150, concernenti, rispettivamente, la modalità' di attuazione dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'approvazione dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 393/05/CONS del 13 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 2005, sulla scelta della società di revisione della contabilità separata della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e con la quale è stata individuata la società di revisione Deloitte & Touche S.p.a. come soggetto incaricato dell'esame dei dati di contabilità separata della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 541/06/CONS del 21 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2006, n. 242, concernente «Modifiche dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'art. 1, comma 6 della Delibera n. 186/05/CONS»;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2009, n. 66 e recante «Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2009»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, concernente «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008 n. 121;

Visto l'art. 7-*quinquies*, comma 11 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonchè disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2009 in corso di perfezionamento;

Tenuto conto della nota della RAI del 16 giugno 2009, (prot. n. RI/0001111) con la quale è stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il bilancio relativo all'esercizio 2008 approvato dall' assemblea generale ordinaria degli azionisti con delibera del 26 maggio 2009;

Tenuto conto, altresì, della nota della RAI del 29 ottobre 2009, (prot. n. DG/0126), con la quale è stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il rapporto redatto da Deloitte & Touche S.p.a. sull'esame dei dati di contabilità separata al 31 dicembre 2008 della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Considerati i dati risultanti dal bilancio dell'esercizio 2008, ultimo bilancio trasmesso dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. al Ministero dello sviluppo economico;

Tenuto conto dei costi che la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. dovrà prevedibilmente sostenere nell'anno 2010 per l'espletamento del servizio pubblico;

Visto il tasso di inflazione programmato come definito dal Documento di programmazione economica e finanziaria 2009/2013;

Ritenuto di dover adeguare la misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2010, in relazione al tasso di inflazione programmato rilevato per l'anno 2010, tenendo conto dei costi di servizio pubblico da sostenere prevedibilmente nel 2010;

Acquisito, al riguardo, l'assenso del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2010 la misura semestrale del sovrapprezzo dovuta dagli abbonati ordinari alla televisione è fissata in euro 51,34.

Art. 2.

1. È data facoltà agli abbonati ordinari alla televisione di corrispondere la quota semestrale di euro 51,34 in due rate trimestrali di euro 26,71.

2. È data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche la somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di euro 2,06 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando euro 100,62.

Art. 3.

1. Gli importi annuali, semestrali e trimestrali complessivamente dovuti per canone, sovrapprezzo, tassa di concessione governativa e I.V.A. dovuti dai detentori di apparecchi televisivi ad uso privato sono indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.

2. Coloro che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio, atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo complessivo nella misura risultante dalla annessa tabella 2.

Art. 4.

1. La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi risulta dalle tabelle 3 e 4 allegate al presente decreto.

Art. 5.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2010.

2. Gli utenti hanno facoltà di disdire il proprio abbonamento nei termini e secondo le modalita' di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2009

Il vice Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 90

TABELLA N.1

CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

	Canone €	**Sovrapprezzo** €	**Tassa di concessione governativa** €	**I.V.A.** €	**TOTALE** €
Annuale	0,22	100,62	4,13	4,03	109,00
Semestrale	0,11	51,34	2,12	2,06	55,63
Trimestrale	0,05	26,71	1,14	1,07	28,97

TABELLA N.2

IMPORTI DOVUTI PER I NUOVI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE USO PRIVATO

	Canone **€**	**I.V.A.** **€**	**T.C.G.** **€**	**Totale** **€**
Gennaio-giugno	51,45	2,06	2,12	55,63
Febbraio-giugno	42,88	1,72	2,12	46,72
Marzo-giugno	34,30	1,37	2,12	37,79
Aprile-giugno	25,73	1,03	2,12	28,88
Maggio-giugno	17,15	0,69	2,12	19,96
Giugno	8,58	0,34	2,12	11,04
Gennaio-dicembre	100,84	4,03	4,13	109,00
Febbraio-dicembre	94,33	3,77	4,13	102,23
Marzo-dicembre	85,75	3,43	4,13	93,31
Aprile-dicembre	77,18	3,09	4,13	84,40
Maggio-dicembre	68,60	2,74	4,13	75,47
Giugno-dicembre	60,03	2,40	4,13	66,56
Luglio-dicembre	51,45	2,06	4,13	57,64
Agosto-dicembre	42,88	1,72	4,13	48,73
Settembre-dicembre	34,30	1,37	4,13	39,80
Ottobre-dicembre	25,73	1,03	4,13	30,89
Novembre-dicembre	17,15	0,69	4,13	21,97
Dicembre	8,58	0,34	4,13	13,05

TABELLA N.3

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE
PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DALL'AMBITO FAMILIARE
(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

CATEGORIE	**Canone Annuale** €
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento ……..……..…………………...…………………	6.259,74
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso……………………………………..	1.877,93
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi di prima e seconda categoria; sportelli bancari	938,95
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici ……………………………………	375,57
e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) della presente tabella con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951 n. 1571come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421………	187,80

Per la detenzione, fuori dall'ambito familiare, di soli apparecchi radiofonici e' dovuto un canone annuo di abbonamento di 27,62 euro (escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)
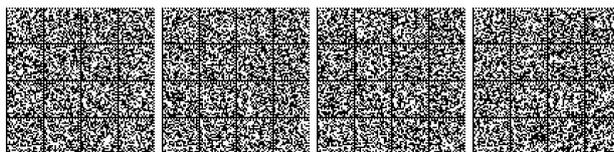
TABELLA N.4

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE)
PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI
(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

	CANONE BASE TELEVISIONE			CANONE SUPPLEMENTARE	
	Fuori della sala di proiezione o spettacolo €	Nella sala di proiezione o spettacolo €	Magg. per posto €	Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra....................................	302,98	302,98	0,63	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1a categoria..	302,98	302,98	0,47	5% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2a categoria..	302,98	302,98	0,31	4% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 3a categoria.......................................	302,98	302,98	0,16	3% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4a e 5a categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)..	233,49	233,49	0,08	2% " "	10% " "

10A03054
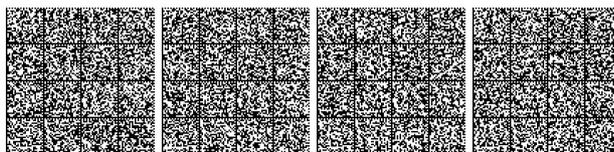
DECRETO 16 febbraio 2010.

Approvazione delle graduatorie dei progetti presentati nell'ambito del bando di gara per la selezione dei progetti di ricerca del sistema elettrico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: il decreto 26 gennaio 2000) recante l'individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico ed in particolare:

il titolo IV che disciplina gli oneri relativi alle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico;

l'art. 10, comma 2, lettera *b)*, che dispone che le attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico possono essere a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale; in tal caso i risultati formano oggetto di diritti di privativa e possono essere utilizzati per lo sviluppo di servizi o di prodotti industriali, con connessi vincoli di segreto o di riservatezza. I soggetti utilizzatori sono tenuti al pagamento, a favore del fondo di cui all'art. 11, di un diritto il cui ammontare, unitamente alle eventuali condizioni per l'utilizzo dei suddetti risultati, è determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

l'art. 11, comma 2, che dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, definisce le modalità per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti a carico di un fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (di seguito: fondo) istituito presso la cassa conguaglio per il settore elettrico;

Visto il decreto interministeriale in data 17 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2001, che reca modifiche al citato decreto in data 26 gennaio 2000;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006 (di seguito: decreto 8 marzo 2006), recante nuove modalità di gestione del Fondo e abrogazione del decreto del Ministro delle attività produttive 28 febbraio 2003 ed in particolare:

l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, che prevede che «i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera *b)* del decreto 26 gennaio 2000, possono essere finanziati dal Fondo fino ad una quota massima definita nel Piano di cui all'art. 2 per ogni progetto di ricerca, in misura differente in ragione dei piani di cofinanziamento proposti, della tipologia delle attività di ricerca e sviluppo, del grado di innovazione della medesima e di rischio tecnico-economico che ne consegue. Le quote di finanziamento a carico del fondo non sono superiori a quelle definite dalla Commissione europea»;

l'art. 5, concernente la procedura concorsuale per l'ammissione alla contribuzione secondo il quale il Comitato di esperti di ricerca del settore elettrico (di seguito: CERSE) predispone la graduatoria delle proposte di progetti di ricerca presentate;

l'art. 7, comma 1, secondo cui il Ministero delle attività produttive approva la graduatoria, di cui all'art. 5, comma 3, predisposta dal CERSE, ammette i progetti di ricerca ai contributi del Fondo nei limiti delle disponibilità esistenti e trasmette i relativi provvedimenti alla cassa conguaglio per il settore elettrico per le successive attività;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006 (di seguito: decreto 23 marzo 2006), recante approvazione del piano triennale della ricerca di sistema e piano operativo annuale per le attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e attribuzione delle risorse del Fondo di cui al citato decreto interministeriale 26 gennaio 2000 e piano operativo annuale 2006;

Vista la decisione n. C(2006)6681 def della Commissione europea - DG concorrenza, adottata in data 20 dicembre 2006 sull'aiuto di Stato NUMERI27/05 - Ricerca e sviluppo nel settore elettrico, con la quale è stato espresso parere favorevole circa la compatibilità con il trattato del regime di finanziamento alle attività di ricerca e sviluppo nel settore elettrico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 giugno 2007, n. 383, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007, registro n. 3, foglio n. 231, con il quale sono state attribuite transitoriamente all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: autorità) le funzioni del CERSE di cui al decreto 8 marzo 2006;

Visto il decreto-legge in data 18 giugno 2007, n. 73, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia», convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 125, che all'art. 1, comma 6, prevede che il Ministero dello sviluppo economico attui le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema, indicate dal decreto 8 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema
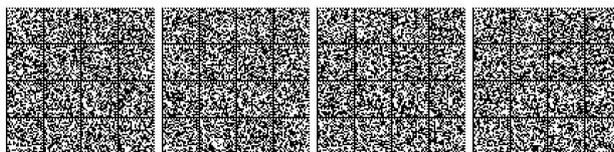
gestiti dalla cassa conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli accordi di programma triennali previsti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006, per l'attuazione dei quali le attività sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 dicembre 2008, recante approvazione del bando di gara per la selezione dei progetti di ricerca di sistema (di seguito: bando);

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 maggio 2009, di rettifica del decreto di cui al punto precedente;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 5 agosto 2009, RDS 9/09, con cui l'Autorità ha ammesso alla valutazione di merito le proposte di progetto ai sensi della procedura di cui al decreto 12 dicembre 2008 e ha individuato gli esperti cui affidare la valutazione delle proposte di progetto;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 17 novembre 2009, RDS 11/09, riguardante «Trasmissione al Ministero dello sviluppo economico della graduatoria dei progetti presentati nell'ambito del bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di sistema di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 12 dicembre 2008 e 4 maggio 2009»;

Vista la nota dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 13 gennaio 2010, con la quale, su richiesta del Ministero, sono state fornite le relazioni degli esperti e l'elenco delle proposte di progetto presentate, ivi comprese quelle non ammesse a valutazione di merito;

Considerato che su 82 plichi pervenuti:

a. 8 plichi sono stati esclusi per mancata osservanza dell'art. 14 del bando in materia di termini di ricevimento e di obbligo di presentazione del progetto in forma anonima;

b. in relazione a 13 plichi correttamente presentati:

11 proposte di progetto di ricerca non sono state ritenute ammissibili alla successiva fase di valutazione di merito ai sensi dell'art. 6, comma 1, del bando, in quanto presentate dallo stesso proponente;

altre 2 proposte di progetto non sono state ammesse alla valutazione di merito ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 6, e dell'art. 10, comma 2, del bando, in quanto non rispettano le prescrizioni delle proporzioni di costo delle attività;

c. i rimanenti 61 plichi correttamente presentati si riferiscono a proposte di progetto ammesse alle valutazioni di merito;

Considerato che delle 61 proposte di progetto ammesse a valutazione di merito risultano ammessi in graduatoria 26 progetti afferenti a sette gruppi tematici;

Considerato quanto evidenziato nella deliberazione RDS 11/09 circa la potenziale sovrapposizione di attività, obiettivi e risorse dei progetti di ricerca MATEC, ECOFRESH, ISI-CPV e GERRIC-ISPA con altri progetti di ricerca oggetto di finanziamento pubblico e che, in relazione a detti progetti, dovrà essere avviata un'attività istruttoria supplementare per la verifica della eventuale sovrapposizione evidenziata nella citata deliberazione;

Considerato che i contratti per lo svolgimento delle attività di ricerca ammesse a finanziamento del Fondo a seguito dell'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 7, comma 2 del decreto 8 marzo 2006, potranno essere stipulati solo una volta emanato il decreto di cui all'art. 10, comma 2, lettera *b)*, del decreto 26 gennaio 2000, concernente l'ammontare del diritto a favore del Fondo;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle graduatorie e di ammettere con riserva nella graduatoria finale i progetti di ricerca MATEC, ECOFRESH, ISI-CPV e GERRIC-ISPA, in attesa dell'esito della citata istruttoria supplementare.

Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle graduatorie

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto 8 marzo 2006 e dell'art. 10 comma 16, del bando sono approvate le graduatorie dei progetti di ricerca ammessi allegate al presente decreto in quanto parte integrante dello stesso.

2. Gli adempimenti e i termini previsti all'art. 11 del bando decorreranno dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 10, comma 2, lettera *b)*, del decreto 26 gennaio 2000, concernente l'ammontare del diritto a favore del Fondo.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Con successivo provvedimento sarà data notifica dell'esito dell'istruttoria supplementare relativa ai progetti ammessi con riserva.

2. Per le proposte di progetto presentate nell'ambito del bando e non incluse nelle graduatorie allegate, saranno inviate ai proponenti specifiche comunicazioni, contenenti le motivazioni dell'esclusione, dalla cui data di ricevimento decorrerà il termine per l'eventuale impugnazione .

3. Il presente decreto è trasmesso alla cassa conguaglio per il settore elettrico per i seguiti di competenza.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2010

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO *A*

Graduatorie di merito per i gruppi tematici di cui alla tabella I del Bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di sistema elettrico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 dicembre 2008

Gruppo tematico *Promozione dello sviluppo dei sistemi*

Acronimo	Nome progetto	Tema di ricerca	Capofila	Altri proponenti	Punteggio complessivo [1]	Punteggio aggiuntivo [2]	Punteggio complessivo	Contributo ammissibile [3]	Esito
ATLANTIDE	Archivio telematico per il riferimento nazionale di reti di distribuzione elettrica: modelli e simulazioni di scenari evolutivi per i nuovi profili di generazione e carico.	5.1.4.1 Modelli di riferimento delle reti di distribuzione MT-BT	ENEL Ingegneria e Innovazione	- Università di Padova - Università di Cagliari - Seconda Università di Napoli - Dip. Ing. dell'Informazione	78	3	81	817.699,19	Ammesso

Gruppo tematico *Sviluppo dispositivi di governo di sistema*

Acronimo	Nome progetto	Tema di ricerca	Capofila	Altri proponenti	Punteggio complessivo [1]	Punteggio aggiuntivo [2]	Punteggio complessivo	Contributo ammissibile [3]	Esito
SDMxDSM	Sistemi e dispositivi di tele misura e tele attuazione per l'applicazione di tecniche di "demand side management" alle piccole utenze.	5.1.6.2 Sistemi ICT per la interazione utente-sistema-mercato per piccole utenze	Consorzio di diritto privato CO.M.E.A. per il miglioramento dell'Efficienza Energetica ed Ambientale	- Business Solution S.r.l. - Università di Salerno - Dip. Ing. dell'Informazione ed Ing. Elettrica - Università di Cassino - Lab. per il Management e la diffusione dell'innovazione (afferente al Dip. Impresa, Ambiente e Management)	82	5	87	791.770,50	Ammesso
ICT per DR	Sistema ICT integrato per demand response da applicare a piccole utenze attraverso tariffazione flessibile, distacco dei carichi da remoto o alimentazione con generazione distribuita.	5.1.6.2 Sistemi ICT per la interazione utente-sistema-mercato per piccole utenze	Obiettivo Energia S.r.l.	- NIER Ingegneria S.p.A. - INNOWATIO S.p.A.	76	10	86	669.196,00	Ammesso
SDG	Progettazione e sperimentazione su larga scala di un sistema decentralizzato per la gestione negoziata tra distributore e clienti domestici dell'energia elettrica (SMARD DOMO GRID).	5.1.6.2 Sistemi ICT per la interazione utente-sistema-mercato per piccole utenze	Selene S.p.A.	- Politecnico di Milano - Dip. Energia - Whirpool Europe S.r.l. - Ilight S.p.A.	75	5	80	841.207,50	Ammesso

[1] *di cui all'art. 10, comma 5, del Bando*
[2] *di cui all'art. 10, comma 8, del Bando*
[3] *tenuto conto della rinuncia parziale al contributo di cui all'art.10, comma 8 del Bando*

Gruppo tematico *Gas naturale*
Nessuno

Gruppo tematico *Programmi di calcolo interattivi, banche dati, scenari, misure*
Nessuno

Gruppo tematico *Fonti rinnovabili*

Acronimo	Nome progetto	Tema di ricerca	Capofila	Altri proponenti	Punteggio complessivo [1]	Punteggio aggiuntivo [2]	Punteggio complessivo	Contributo ammissibile [3]	Esito
ISI-CPV	Innovative Silicon-Concentration PhotoVoltaic module.	5.2.5.3 Tecnologie innovative di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili	Optoelettronica Italia S.r.l.	- Fondazione Bruno Kessler - EDIPOWER	87	4	91	1.187.900,00	Ammesso con riserva
DEVELTAR	Utilizzo sinergico di corona pulsata e microonde per migliorare il rendimento di conversione in energia elettrica da pirogassificazione di biomasse.	5.2.5.3 Tecnologie innovative di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili	Sea Marconi Technologies S.a.s.	- Spike Renewables S.r.l. - Xynertech S.r.l.	86	0	86	583.100,00	Ammesso
ENERGAVI	Sviluppo di un sistema innovativo di produzione di energia elettrica alimentato da rifiuti degli allevamenti avicoli.	5.2.5.3 Tecnologie innovative di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili	S.R.S. Servizi di Ricerche e Sviluppo S.r.l.	- Planitec S.r.l. - S.R.S. Engineering Design S.r.l.	80	5	85	397.961,00	Ammesso
GERICC-ISPA	Generazione da fonti rinnovabili con Celle a Combustibile a Carbonati Fusi: effetti delle impurezze nelle miscele di alimentazione, sperimentazione su stack di piena area.	5.2.5.3 Tecnologie innovative di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili	Ansaldo Fuel Cells S.p.A.		77	4	81	420.318,56	Ammesso con riserva
TEONAT	Studio, progettazione e sperimentazione di una nuova tecnologia per la produzione di energia elettrica da oli vegetali di qualsiasi provenienza.	5.2.5.3 Tecnologie innovative di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili	BPP S.p.A.		75	5	80	843.406,00	Ammesso
Piro4MiniPower	Produzione distribuita di energia elettrica e calore da pirolisi di matrici organiche residuali.	5.2.5.3 Tecnologie innovative di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili	Tecnocentro Eng S.r.l.	- ISRIM Scarl	77	2,5	79,5	978.820,00	Ammesso
FIPEM	Filiera di produzione energetica da microalghe.	5.2.5.3 Tecnologie innovative di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili	Ricciarelli S.p.A.		77	2	79	693.056,64	Ammesso
BioHyTech	Sviluppo tecnologico di processi di gassificazione ad alto rendimento per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili.	5.2.5.3 Tecnologie innovative di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili	Officina meccanica la PROMETEC S.r.l.	- RPS CONSULTING S.r.l. - TEA S.r.l. - Università di Catania - Dip. Ing. Industriale e Meccanica	77	0	77	992.190,00	Ammesso

[1] *di cui all'art. 10, comma 5, del Bando*
[2] *di cui all'art. 10, comma 8, del Bando*
[3] *tenuto conto della rinuncia parziale al contributo di cui all'art.10, comma 8 del Bando*

Gruppo tematico *Normative di trasmissione e distribuzione*

Acronimo	Nome progetto	Tema di ricerca	Capofila	Altri proponenti	Punteggio complessivo[1]	Punteggio aggiuntivo[2]	Punteggio complessivo	Contributo ammissibile[3]	Esito
METERGLOB	Contributo delle masse estranee estese alla rete di terra globale.	5.3.2.3 Contributo delle masse estranee estese alla "rete di terra globale"	ENEL Distribuzione S.p.A.	- Politecnico di Torino - Dip. Ing. Elettrica - Politecnico di Bari - Dip. Elettrotecnica ed Elettronica - Università di Roma La Sapienza - Dip. Ing. Elettrica - Università di Palermo - Dip. Ing. Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni - IMQ - Istituto Italiano del Marchio di Qualità S.p.A.	82	6	88	831.329,40	Ammesso

Gruppo tematico *Tecniche di trasmissione e distribuzione*

Acronimo	Nome progetto	Tema di ricerca	Capofila	Altri proponenti	Punteggio complessivo[1]	Punteggio aggiuntivo[2]	Punteggio complessivo	Contributo ammissibile[3]	Esito
ECO-REDI	Connessione alla rete di distribuzione di impianti di generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile di grande potenza.	5.3.2.2 Apparati e impianti innovativi per l'evoluzione delle reti di distribuzione	Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A.		85	3	88	1.194.785,79	Ammesso
UMALS	Mappatura 3D ad alta velocità dei sottoservizi e sistema automatico di posa cavi energia.	5.3.1.7 Nuove tecnologie di posa di linee interrate in sedi stradali o autostradali	Tesmec S.p.A.	- Prysmian S.p.A. - Politecnico di Milano	82	4	86	1.057.616,05	Ammesso
AIIP	Apparato estensibile con funzioni integrate di automazione, monitoraggio, interruzione e protezione per reti elettriche in media tensione.	5.3.2.2 Apparati e impianti innovativi per l'evoluzione delle reti di distribuzione	Col Giovanni Paolo S.p.A.	- Università di Catania	75	1,5	76,5	566.420,88	Ammesso
INTEGRIT	Integrazione di linee di trasmissione elettrica in cavo in grandi infrastrutture di trasporto stradale ed autostradale verso un utilizzo affidabile delle sinergie.	5.3.1.7 Nuove tecnologie di posa di linee interrate in sedi stradali o autostradali	Terna S.p.A.	- Università di Padova - Dip. Ing. Elettrica - CIE S.p.A. - Musinet Engineering S.p.A.	76	0	76	1.111.408,50	Ammesso

[1] *di cui all'art. 10, comma 5, del Bando*
[2] *di cui all'art. 10, comma 8, del Bando*
[3] *tenuto conto della rinuncia parziale al contributo di cui all'art.10, comma 8 del Bando*

Gruppo tematico *Strategie di trasmissione e distribuzione*

Acronimo	Nome progetto	Tema di ricerca	Capofila	Altri proponenti	Punteggio complessivo [1]	Punteggio aggiuntivo [2]	Punteggio complessivo	Contributo ammissibile [3]	Esito
SmartGen	Studio, sviluppo e validazione di metodi e strumenti innovativi per la gestione di reti di distribuzione attive con generazione da fonte rinnovabile.	5.3.2.1 Evoluzione nella struttura e nella gestione delle reti di distribuzione	Softeco Sismat S.p.A.	- Enel Ingegneria e Innovazione S.p.A. - SDI automazione industriale S.r.l. - Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dip. Ing. Elettrica - Università di Genova - Dip. Ing. elettrica	82	5	87	1.127.997,00	Ammesso
S_GRID	Micro-rete in isola per distribuzione energia elettrica dotata di PMS per controllo di generatori FER di carichi ed interscambio con rete pubblica.	5.3.2.1 Evoluzione nella struttura e nella gestione delle reti di distribuzione	Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A.		81	2	83	945.140,17	Ammesso
SCHEMA	Criteri innovativi per la gestione della rete MT - Esercizio della rete MT in Schema magliato.	5.3.2.1 Evoluzione nella struttura e nella gestione delle reti di distribuzione	ENEL Distribuzione S.p.A.		81	0	81	1.130.067,25	Ammesso

Gruppo tematico *Modellistica, studi preformativi, linee guida*

Nessuno

Gruppo tematico *Componenti e impianti innovativi*

Acronimo	Nome progetto	Tema di ricerca	Capofila	Altri proponenti	Punteggio complessivo [1]	Punteggio aggiuntivo [2]	Punteggio complessivo	Contributo ammissibile [3]	Esito
ECOFRESH	Sistema trigenerativo innovativo ad elevata efficienza per utenze heavy duty con richiesta continuativa di energia frigorifera.	5.4.4.5 Sviluppo di componenti e impianti innovativi per la trigenerazione distribuita di piccola taglia	Meta System S.p.A.	- NST S.p.A.	80	10	90	802.940,00	Ammesso con riserva
AGV13000	Azionamento elettrico di tipo superveloce per elevate potenze ed elevate tensioni per il conseguimento dell'efficienza energetica negli impianti elettrici dell'industria.	5.4.3.2 Componenti efficienti per impianti elettrici	Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A.		76	9,5	85,5	926.422,00	Ammesso

[1] *di cui all'art. 10, comma 5, del Bando*
[2] *di cui all'art. 10, comma 8, del Bando*
[3] *tenuto conto della rinuncia parziale al contributo di cui all'art.10, comma 8 del Bando*

SIRRCE	Sistema per la Razionalizzazione energetica Residenziale con integrazione del Condizionamento Estivo.	5.4.1.3/5.4.3.3 Sviluppo di componenti e impianti innovativi per la razionalizzazione dei consumi elettrici negli edifici con particolare riferimento al condizionamento estivo	BTicino S.p.A.	- Università dell'Aquila - Dip. Ing. Elettrica e dell'Informazione - Università di Palermo - Dip. Ing. Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni - Università di Salerno - Dip. Ing. dell'Informazione ed Ing. Elettrica - Università di Roma La Sapienza - Dip. Ing. Elettrica - Politecnico di Torino - Dip. Ing. Elettrica	**82**	**0**	**82**	**790.702,01**	**Ammesso**
MATEC	Nuovi materiali e nuove tecnologie e per un cogeneratore prototipo a combustione interna.	5.4.4.4 Sviluppo di componenti per la cogenerazione distribuita di piccola taglia	Rielloeway S.r.l.	- CNR - Dipartimento Energia e Trasporti	**79**	**1**	**80**	**1.217.548,08**	**Ammesso con riserva**
STAR	Sidera Trigenerazione ad Alto Rendimento.	5.4.4.5 Sviluppo di componenti e impianti innovativi per la trigenerazione distribuita di piccola taglia	ICI Caldaie S.p.A.	- Politecnico di Milano - Recuperator S.r.l.	**76**	**0**	**76**	**644.437,00**	**Ammesso**
ACCESS	Advanced Components for Competitive and high Efficiency Small Scale cogeneration.	5.4.4.4 Sviluppo di componenti per la cogenerazione distribuita di piccola taglia	Centro Ricerche Fiat S.c.p.A.	- Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (Consorzio AREA) - Astrid Energy Enterprises S.p.A. - BestGroup S.r.l. - ISNOVA S.c.r.l.	**75**	**0**	**75**	**825.625,67**	**Ammesso**

[1] *di cui all'art. 10, comma 5, del Bando*
[2] *di cui all'art. 10, comma 8, del Bando*
[3] *tenuto conto della rinuncia parziale al contributo di cui all'art.10, comma 8 del Bando*

10A02952
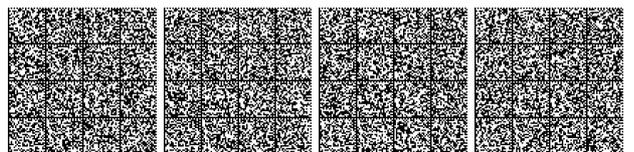
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 febbraio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Stool Italia S.r.l.». (Decreto n. 49958).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Veneto (16 aprile 2009), Marche (23 aprile 2009), Puglia (16 aprile 2009) ed Emilia-Romagna (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 2 settembre 2009, relativo alla società «Stoll Italia S.r.l.», unità di Carpi (Modena), Barletta (Bari), Ancona, Cornegliano (Treviso) e Vicenza, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le regioni Veneto (29 settembre 2009), Marche (9 ottobre 2009), Puglia (17 settembre 2009) ed Emilia-Romagna (22 settembre 2009) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società «Stoll Italia S.r.l.», in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda «Stoll Italia S.r.l.», in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Carpi (Modena) 31 lavoratori, Barletta (Bari) 3 lavoratori, Ancona 1 lavoratore, Cornegliano (Treviso) 2 lavoratori e Vicenza 2 lavoratori, per il periodo dal 3 settembre 2009 al 2 settembre 2010;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro, a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 2 settembre 2009, in favore di un numero massimo di 39 unità lavorative della società «Stoll Italia S.r.l.», unità di Carpi (Modena), Barletta (Bari), Ancona, Cornegliano (Treviso) e Vicenza, per il periodo dal 3 settembre 2009 al 2 settembre 2010.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 678.692,43.

Matricola I.N.P.S. Carpi: 5008510009.

Matricola I.N.P.S. Barletta: 0914625823.

Matricola I.N.P.S. Ancona: 0305499239.

Matricola I.N.P.S. Vicenza: 9109262733.

Matricola I.N.P.S. Cornegliano: 8409564978.

Pagamento diretto: si.
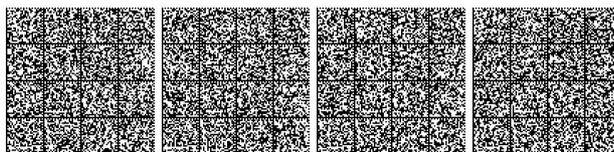
Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad euro 678.692,43 graverà sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A02893

DECRETO 25 febbraio 2010.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Foggia.

IL DIRETORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 che attribuisce agli Uffici del lavoro, attualmente Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, le funzioni amministrative di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista la circolare del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/1970 del 2 febbraio 2005 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia dei lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39 del 18 marzo 1997;

Vista la legge n. 142/2003;

Considerata la necessità di procedere alla rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio della provincia di Foggia di cui al precedente decreto del 5 febbraio 2009, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività - periodo dicembre 2008-dicembre 2009 pari all'1,0% (NIC Generale);

Sentite, ai sensi delle vigenti direttive ministeriali, le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

1. La tariffa minima per le prestazioni di facchinaggio viene determinata in € 16,10 ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2010.

2. La suddetta tariffa minima oraria sarà maggiorata dalle percentuali previste dal C.C.N.L. per i dipendenti da imprese di autotrasporto e spedizioni in caso di prestazione di lavoro nel giorno di sabato o di straordinario, festivo, notturno, per le categorie operai comuni o equivalenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Foggia, 25 febbraio 2010

Il direttore provinciale: PISTILLO

10A02891
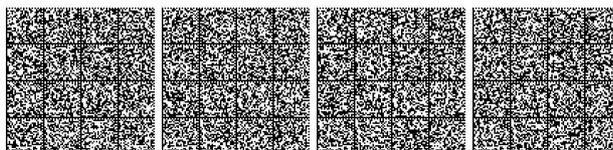
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Klara Messner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in neuropsichiatria infantile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 10 maggio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Klara Messner nata a Bressanone (Italia) il giorno 3 agosto 1955, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärztin für Kinder-und Jugendpsychiatrie» rilasciato in data 21 febbraio 2007 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in neuropsichiatria infantile;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärztin für Kinder-und Jugendpsychiatrie» rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria in data 21 febbraio 2007 alla sig.ra Klara Messner, nata a Bressanone (Italia) il giorno 3 agosto 1955, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in neuropsichiatria infantile.

Art. 2.

La sig.ra Klara Messner già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in neuropsichiatria infantile previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A02898

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 22 febbraio 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - sezione staccata di Tempio Pausania - servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 946 del 12 febbraio 2010 del direttore dell'Ufficio provinciale di Sassari, con la quale è stata comunicata la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - sezione staccata di Tempio Pausania - servizio di pubblicità immobiliare;

Atteso che il mancato funzionamento è stato determinato dalle avverse condizioni meteorologiche;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'ufficio sopra citato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota n.UGC/118/2009 del 15 febbraio 2010 pervenuto in data 19 febbraio 2010, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - sezione staccata di Tempio Pausania - servizio di pubblicità immobiliare, per il giorno 12 febbraio 2010.

La presente disposizione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 22 febbraio 2010

Il direttore regionale: RONCHETTI

10A02942
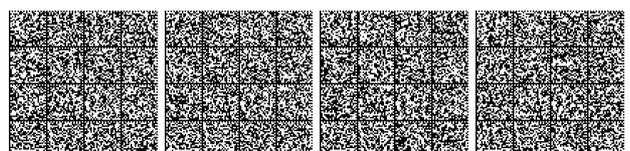
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen», relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 46 del 24 febbraio 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Germania, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria prodotti della panetteria «Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A02892

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Fara»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Regione Piemonte su istanza del Consorzio di tutela Nebbioli Alto Piemonte, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Fara»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Fara»;

Ha espresso, nella riunione del 17 e 18 febbraio 2010, presente il funzionario della Regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "FARA"

Art. 1 -Denominazione e vini.

1. La denominazione di origine controllata "Fara" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:

"Fara"

"Fara" riserva.

Art. 2 - Base ampelografica.

1. I vini "Fara" devono essere ottenuti, nell'ambito aziendale, dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:
Nebbiolo (Spanna) dal 50 al 70%;
Vespolina ed Uva rara (Bonarda novarese) da sole o congiuntamente dal 30% all 50%.
Possono inoltre concorrere a detta produzione le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 10%.

Art. 3 -Zona di produzione delle uve.

1. Le uve destinate alla produzione dei vini "Fara" devono essere prodotte nei territori amministrativi comunali di Fara e Briona.

Art. 4 - Norme per la viticoltura.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Fara" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
-terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
-giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non inferiore a metri 180 s.l.m. e non superiore a 300 s.l.m.
- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.
I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;

- forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
- è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

Vini	resa uva t/ha	Titolo alc. Vol. nat. minimo
"Fara"	10,00	11,50%Vol.
"Fara" riserva	9,00	12,00% Vol.

I vini a denominazione di origine controllata "Fara" e "Fara" riserva possono essere accompagnati dalla menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo, purché il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 5 anni. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini "Fara" e "Fara" riserva, con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:

Anno di impianto	Vino Fara		Vino "Fara" riserva	
	Resa uva t/ha	Tit.alc. volumico minimo naturale	Resa uva t/ha	Tit.alc. volumico minimo naturale
quinto	7,20	12,00 % vol.	7,20	12,50 % vol
sesto	8,10	12,00 % vol.	8,10	12,50 % vol
dal settimo anno	9,00	12,00 % vol	9,00	12,50 % vol

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Fara" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5 - Norme per la vinificazione.

1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento per i vini "Fara" devono essere effettuate nell'intero territorio dei seguenti comuni:
Barengo, Boca, Bogogno, , Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio. Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sosia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna , Veruno e Agrate Conturbia , tutti in provincia di Novara;

Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in provincia di Vercelli;
Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in provincia di Biella.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	resa uva/vino	produzione max di vino
"Fara"	70%	7.000 litri
"Fara" riserva	70%	6.300 litri

Per l'impiego della menzione "vigna", fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

Tipologia	Durata mesi	di cui in legno	Decorrenza
"Fara"	22	12	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
"Fara" riserva	34	20	

4. E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Tipologia	Data
"Fara"	1° settembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia
"Fara"riserva	1° settembre del terzo anno successivo a quello della vendemmia

6. Per i vini "Fara" la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata "Colline Novaresi" rosso.

7. I vini destinati alla denominazione di origine controllata "Fara" possono essere classificati, con la denominazione di origine controllata "Colline Novaresi", purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6 -Caratteristiche al consumo.

1. I vini "Fara" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

-colore: rosso rubino;
-odore: profumo fine e piacevolmente gradevole;
-sapore: asciutto, sapido, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% Vol.;
- acidità totale minima: 4.5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
"Fara" con indicazione di "vigna":
- estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

2. Il vino "Fara riserva" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
-colore: rosso rubino con leggeri riflessi granato;
-odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ;
-sapore: asciutto, sapido, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo 12.50 % Vol;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 21 g/l

3. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
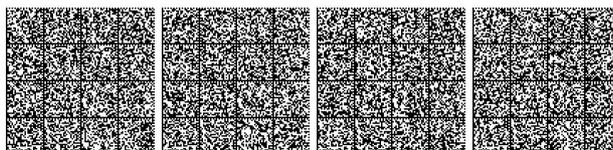
Art. 7 -Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine "Fara" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da "Riserva" , ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Fara", è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione dei vini "Fara", la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella "lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione;
- coloro i quali, nella designazione e presentazione del vino "Fara" intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna", abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione dei vini "Fara" e “Fara” riserva è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8 -Confezionamento.

1. Le bottiglie, in cui sono confezionati i vini "Fara" e “Fara” riserva, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro, munite di tappo raso bocca.

2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 18,7 cl e non superiore a 500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cI.

10A02991

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sizzano»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell’art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Regione Piemonte su istanza del Consorzio di tutela Nebbioli Alto Piemonte, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sizzano»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sizzano»;

Ha espresso, nella riunione del 17 e 18 febbraio 2010, presente il funzionario della Regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell’emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell’imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "SIZZANO"

Art. 1
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata "Sizzano" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:

"Sizzano"

"Sizzano" riserva.

Art. 2
Base ampelografica

1. I vini "Sizzano" e "Sizzano" riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:

Nebbiolo (Spanna) dal 50% al 70 %;
Vespolina ed Uva rara (Bonarda novarese) da sole o congiuntamente dal 30 al 50%.
Possono inoltre concorrere a detta produzione le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 10%.

Art. 3
Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini "Sizzano" e "Sizzano"riserva devono essere prodotte nel territorio amministrativo comunale di Sizzano

Art. 4
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Sizzano" e "Sizzano" riserva devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
-giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;

- altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a 350 metri s.l.m.

- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.

I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;

- forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;

- è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

Vini	resa uva t/ha	Titolo alc. Vol. nat. minimo
Sizzano	9,00	11,50%Vol.
"Sizzano" riserva	8,10	12,00% Vol.

I vini a denominazione di origine controllata "Sizzano" e "Sizzano" riserva possono essere accompagnati dalla menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo, purché il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 3 anni.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini "Sizzano" e "Sizzano" riserva, con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:

Anno di impianto	Vino Sizzano		Vino "Sizzano" riserva	
	Resa uva t/ha	Tit.alc. volumico minimo naturale	Resa uva t/ha	Tit.alc. volumico minimo naturale
terzo	4,90	12,00 % vol	4,90	12,00 % vol
quarto	5,70	12,00 % vol	5,70	12,00 % vol
quinto	6,50	12,00 % vol.	6,50	12,00 % vol
sesto	7,30	12,00 % vol.	7,30	12,00 % vol
al settimo anno	8,10	12,00 % vol	8,10	12,00 % vol

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Sizzano" e " Sizzano" riserva devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte su indicazione del Consorzio di Tutela fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5
Norme per la vinificazione.

1.Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento per i vini "Sizzano" e " Sizzano Riserva" devono essere effettuate nell'intero territorio dei seguenti comuni: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna , Veruno ed Agrate Conturbia , tutti in provincia di Novara.
Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in provincia di Vercelli;
Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in provincia di Biella.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini	resa Uva/vino	produzione max di vino
Sizzano	70%	6.300
Sizzano riserva	70%	5.670

Per l'impiego della menzione "vigna", fermo restando la resa massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

Tipologia	Durata mesi	di cui in legno	Decorrenza
"Sizzano"	22	16	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
"Sizzano" riserva	34	24	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
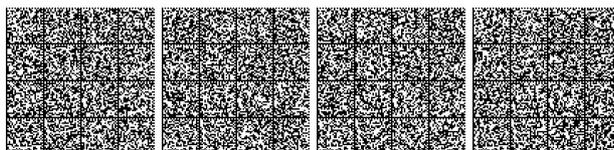
E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato, in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

4. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Tipologia	Data
"Sizzano"	1° settembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia
"Sizzano" riserva	1° settembre del terzo anno successivo a quello della vendemmia

5. Per i vini "Sizzano" e " Sizzano"riserva la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata "Colline Novaresi" rosso.

6. I vini destinati a denominazione di origine controllata "Sizzano" e "Sizzano" riserva possono essere classificati, con la denominazione di origine controllata "Colline Novaresi" rosso , purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6
Caratteristiche al consumo.

1. Il vino "Sizzano" ,anche con menzione vigna ,all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche :

-colore: rosso rubino con riflessi di granato;
- odore: vinoso, caratteristico, con lievi sentori di violetta, fine e gradevole;
sapore: asciutto, sapido, armonico
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

2. Il vino "Sizzano" riserva, anche con menzione vigna, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
-colore: rosso rubino con riflessi di granato;
-odore: vinoso, caratteristico, con sentori di violetta, fine e gradevole;
-sapore: asciutto, sapido, armonico, con retrogusto leggermente amarognolo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

3. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentarie forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini- modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
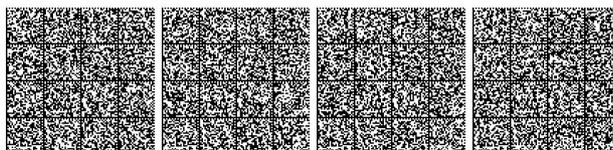
Art. 7
Etichettatura designazione e presentazione.

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine "Sizzano" e “ Sizzano” riserva è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a la denominazione di origine controllata "Sizzano" e “Sizzano” riserva , è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione del vino "Sizzano", e “Sizzano” riserva la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:
-le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
-tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione;
-coloro che, nella designazione e presentazione del vino "Sizzano" e “ Sizzano” riserva , intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;
-la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
-la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensioni uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione del vino "Sizzano" e “ Sizzano”riserva , è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8
Confezionamento.

1. Le bottiglie, in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata "Sizzano" e “Sizzano” riserva, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro, munite di tappo raso bocca.

2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 18,7 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cI e della dama da 500 cl.

10A02992

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell’art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda dell’ARSIAL - Regione Lazio, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini»;

Ha espresso, nella riunione del 27 gennaio 2010, presente il funzionario della regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell’emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell’imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
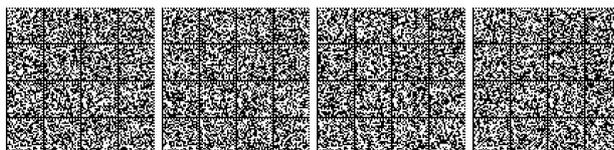
ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGNE CONTROLLATA “COLLI LANUVINI”.

Articolo 1 - Denominazioni e vini.

La denominazione di Origine controllata «Colli Lanuvini» è riservata ai vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

1.1. - BIANCHI:
- «Colli Lanuvini»;
- «Colli Lanuvini» Superiore;
- «Colli Lanuvini» Spumante;

1.2. – ROSSI:
- Colli Lanuvini;
- Colli Lanuvini superiore;
- Colli Lanuvini riserva;

Articolo 2 - Base ampelografica.

2.1. Bianchi

Il vino «Colli Lanuvini» anche nelle tipologie “superiore” e “spumante”, deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

- Malvasia bianca di Candia e puntinata fino ad un massimo del 70%;
- Trebbiano (toscano, verde e giallo) in misura non inferiore al 30%.
- Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve bianche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Lazio per non più del 15%.

2.2. - Rossi:

Il vino «Colli Lanuvini» rosso anche con la qualificazione “superiore”, deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

- Merlot in misura non inferiore al 50%.
- Montepulciano e Sangiovese in misura non inferiore al 35%,
- Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Lazio per non più del 15%

Articolo 3 - Zona di produzione.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Genzano ed in parte quello di Lanuvio, in provincia di Roma.
Tale zona è così delimitata:
- a nord, partendo dal punto d’incontro dei confini comunali tra Nemi, Velletri e Genzano, in prossimità di M. Canino, il limite segue verso sud-est il confine comunale tra Genzano e Velletri sino a incontrare quello di Lanuvio, in contrada Pedica.
- Percorre quindi in direzione sud il confine comunale Lanuvio - Velletri fino a incontrare il confine della provincia di Latina.
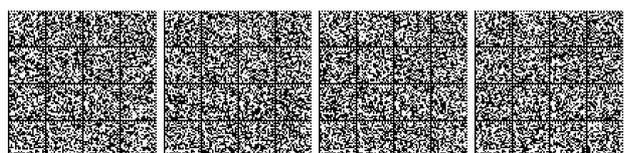
- Lungo tale confine si dirige verso ovest sino a P.te Guardapassi per risalire quindi verso nord, sempre lungo il confine della provincia di Latina, fino a incontrare la quota 128, all'incrocio della via di Anzio con la strada che porta a Lanuvio.
- Segue quest'ultima in direzione est, e, superata la quota 162 di circa 250 m, incrocia sul lato sinistro la strada dei Vinciguerra che percorre per circa m 300 fino a raggiungere il fosso dell'Acqua Chiara a ovest dei Valeri.
- Discende detto fosso fino alla briglia di Vimercati e, percorrendo la strada della lettara, raggiunge la strada consortile di Monte Giove Vecchio, che segue verso nord (circa m 300) e, poco dopo aver superato l'ingresso del casale di S. Giovanni all'altezza della stradina di Giuseppe Urazi o Spadino, devia verso nord-ovest e, con una linea retta in direzione dell'elettrodotto esistente, si congiunge con la strada comunale di Monte Giove Nuovo e quindi al confine comunale di Ariccia.
- Segue tale confine verso nord, sino a incontrare, a nord dell'abitato di Genzano, quello tra tale comune e Nemi, quindi procede in direzione sud-est lungo il confine di Genzano, con Nemi, sino a incontrare quello di Velletri, in prossimità di M. Canino.

Articolo 4 - Norme per la viticoltura.

4.1. - Condizioni ambientali:

- Le condizioni ambientali e di colture dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino, derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

4.2. - Pratiche colturali:

- I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
- E' vietata ogni pratica di forzatura

- I nuovi impianti e i reimpianti, in coltura specializzata, effettuati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità non inferiore a 3300 ceppi per ettaro
- E' autorizzata l'irrigazione di soccorso.

4.3. - Produzioni uva/ha

- Le produzioni massime di uve per ettaro e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono le seguenti:

«Colli Lanuvini» Tipologia	Prod. Uva ton/ha	Tit. alc. min. nat. % vol
- Bianco e spumante	14,5	10,5
- Bianco superiore	13,0	11,5
- Rosso	13,5	11,0
- Rosso superiore	12,0	12,0

- Fermi restando i limiti massimi sopraindicati, la resa/ha di coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
- Nelle annate particolarmente favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione d'origine controllata ma possono essere destinate alla produzione di vini ad IGT Lazio.
- Qualora sia superato il limite del 20%, la partita cui si riferisce il supero decade dal diritto alla denominazione d'origine controllata.

- La Regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Articolo 5 - Norme per la vinificazione

5.1. - Zona di vinificazione:

- Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'articolo 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.

  È tuttavia facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali– Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire, su motivata richiesta, l'effettuazione delle operazioni di cui sopra a quelle aziende che, in linea d'aria entro mt 100 dal confine della zona di produzione di cui all'articolo 3, siano conduttrici di vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» e dimostrino la preesistenza della cantina al 27 gennaio 2004.

5.2. - Pratiche enologiche:

- Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'articolo 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosto concentrato, oppure con mosto concentrato rettificato, con crioconcentrazione od osmosi inversa.
5.3. - Rese:
- La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
5.4. – Bianco Spumante
- Per la presa di spuma della tipologia spumante, qualora venga utilizzato il mosto, deve essere impiegato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini», o mosto concentrato rettificato.
5.5. - Colli Lanuvini rosso riserva
Il vino «Colli Lanuvini» rosso riserva con un invecchiamento minimo di mesi 24, di cui almeno 6 in bottiglia, decorrenti dal 1 novembre successivo alla vendemmia e con titolo alcolometrico minimo al consumo di 13,0 % vol. può fregiarsi della qualificazione "riserva".

Articolo 6 – caratteristiche al consumo

I vini di cui all'articolo 1 all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

6.1. «Colli Lanuvini» bianco
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: vinoso, delicato e gradevole;
- sapore: secco (o amabile), sapido di giusto corpo armonico, vellutato;
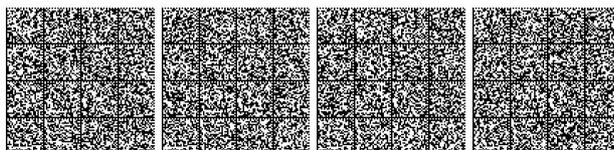
– titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11% vol;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

6.2. «Colli Lanuvini» bianco superiore
– colore: giallo paglierino più o meno intenso;
– odore: vinoso, delicato e gradevole;
– sapore: secco (o amabile), sapido di giusto corpo armonico, vellutato;
– titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12% vol;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
– può presentare sentore di legno.

6.3. «Colli Lanuvini» bianco spumante
– spuma: fine e persistente;
– colore: giallo paglierino più o meno intenso;
– odore: elegante con note di lievito, gradevole;
– sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido di giusto corpo armonico, vellutato;
– titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12% vol;
– acidità totale minima: 5,0 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

6.4. «Colli Lanuvini» rosso
– colore: rosso rubino più o meno intenso;
– odore: vinoso gradevole;
– sapore: secco (o amabile), sapido di giusto corpo armonico, vellutato;
– titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5% vol.;
– acidità totale minima: 5,0 g/l;
– estratto non riduttore non riduttore minimo: 18 g/l.

6.5. «Colli Lanuvini» rosso superiore
– colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi violacei da giovane che diventano granati con l'invecchiamento;
– odore: vinoso gradevole;
– sapore: secco, sapido di giusto corpo armonico, vellutato;
– titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,5% vol.;
– acidità totale minima: 5,0 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
– può presentare sentore di legno.

6.6 Colli Lanuvini rosso riserva
- colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi granati e violacei più o meno intensi.
- odore: vinoso gradevole;
- sapore: secco, sapido corposo e armonico;
- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 13% vol.;
- acidità totale minima: 5,00g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20g/l;
- può presentare sentore di legno.
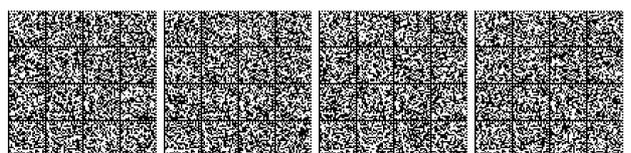
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7. - Etichettatura e designazione.

7.1. – indicazioni qualitative:

- Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e simili.
- È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

7.2. - indicazioni geografiche:

- Può essere utilizzata la menzione “vigna” in conformità alla vigente normativa per i vini di qualità.

7.3. – annata di produzione:

- Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» superiore e riserva sia bianco che rosso deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8. - Confezionamento

8.1. I vini a DOC «Colli Lanuvini» bianco e rosso:
E' consentito confezionare i vini a denominazione di origine controllata “Colli Lanuvini” senza specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri .”.

8.2. I vini a DOC «Colli Lanuvini» superiori bianco e rosso:

- devono essere confezionati solo in bottiglie delle capacità da litri 0,187 a litri 0,750
- è ammessa la chiusura con tappo di sughero, sintetico e in vetro.

8.3. I vini a DOC «Colli Lanuvini» spumante e rosso riserva:

- devono essere confezionati solo in bottiglie delle capacità da litri 0,375 - 0,750 – 1,500 – 3,000.
- E' ammessa la chiusura con solo tappo di sughero.
- Le bottiglie da litri 1,500 e 3,000 debbono essere inscatolate singolarmente.

10A02895

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baycox» soluzione orale 25 g/l per polli e tacchini.

Provvedimento n. 21 del 9 febbraio 2010

Specialità medicinale BAYCOX soluzione orale 25 g/l per polli e tacchini, n. A.I.C. 102253.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - 20156 Milano, c.f. 058.4913.0157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 46 - Modifica stampati e RCP.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione di tipo IB n. 46 concernente la modifica al paragrafo 4.9 del RCP posologia e via di somministrazione, eliminazione della frase «in caso di grave infezione il trattamento può essere ripetuto dopo 5 giorni».

La validità resta invariata.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: il presente provvedimento entra in vigore dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02904

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxatrim»

Provvedimento n. 25 dell'11 febbraio 2010

Medicinale per uso veterinario DOXATRIM.

Confezione: flacone da 1 litro - A.I.C. n. 101145023.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia S.p.a., con sede legale in largo Donegani n. 2 - Milano, codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto del provvedimento:

1) variazione tipo IB, n. 42, a2 - introduzione periodo validità dopo prima apertura del condizionamento primario;

2) variazione tipo IB, n. 42, a3 - introduzione periodo di validità dopo diluizione;

3) variazione tipo IB, n. 42b - modifica condizioni di conservazione.

Si autorizza, per il medicinale veterinario suindicato:

1) l'introduzione del periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario che è pari a trenta giorni;

2) l'introduzione del periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni pari a 24 ore;

3) l'eliminazione della frase «Non conservare a temperatura superiore ai 25° C.» indicata nelle «Speciali precauzioni per la conservazione» del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dell'etichetta/foglio illustrativo.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne l'introduzione della validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02894

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione dell'abilitazione della società «Tecno Piemonte S.p.a.», in Lenta ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 871 del 3 febbraio 2010, la società «Tecno Piemonte S.p.a.», con sede in Lenta (Vercelli) strada statale Valsesia n. 20, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

organismo di certificazione ed ispezione: prodotti prefabbricati in calcestruzzo (EN 14843: 2007).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

10A02896

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-061) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
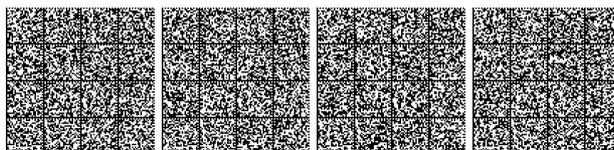
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI			
(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II			
(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00